

n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

"Art. 24
Vigilanza

1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento.

2. Le funzioni di vigilanza sono altresì esercitate, assicurando il necessario coordinamento tra enti, dalla Regione per la generalità dei servizi effettuati in Toscana, nonché dalle province per la generalità dei servizi effettuati in ambito provinciale.

3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi del personale degli enti locali:

a) per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 85 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

b) per i servizi ferroviari e marittimi mediante stipula di convenzione nella quale sono individuati i relativi oneri a carico della Regione.

4. Il personale di cui al presente articolo accerta le violazioni e contesta le sanzioni amministrative di cui all'articolo 23."

Art. 53

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per il finanziamento dell'articolo 24, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 170.000,00 a valere sulle risorse iscritte all'UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" del bilancio di previsione 2014."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 27 della l.r. 42/1998 è aggiunto il seguente:

"2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Art. 54

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2000

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente Terre regionali toscane".

Art. 55

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è inserito il seguente:

"4 bis. La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all'erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4."

Art. 56

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

"1 bis. All'onere di spesa di cui all'articolo 9, comma 4 bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2014."

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 35 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

"1 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio."

Art. 57

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:

"4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Le esenzioni dall'obbligo del possesso della licenza di pesca, eventualmente previste dalle leggi di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non hanno validità sul territorio regionale della Toscana."

Art. 58

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 31/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), sono aggiunte le parole: "nonché mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento."

Art. 59

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 8/2006

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9

marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), è sostituito dal seguente:

“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2015.”

Art. 60

Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:

“a) cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione europea (UE) o di paesi terzi a condizione che vi sia la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per i cittadini di stati membri dell’UE o di paesi terzi è inoltre necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;”.

2. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“2. I cittadini degli stati membri dell’UE o di paesi terzi di cui al comma 1, lettera a), possono accedere all’impiego regionale nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.”.

Art. 61

Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“7 bis. La Regione Toscana riconosce le graduatorie degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto come graduatorie d’interesse dell’amministrazione regionale che devono essere utilizzate prioritariamente ove non vi siano graduatorie regionali vigenti per profili professionali equipollenti”.

Art. 62

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2014”.

Art. 63

Finanziamento straordinario per la riqualificazione urbana della Passeggiata a mare - centro commerciale naturale di Viareggio

1. Al fine di completare la riqualificazione urbana e l’arredo della Passeggiata a mare di Viareggio e delle relative traverse a mare, finalizzati allo sviluppo del centro commerciale naturale di cui all’articolo 97 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e al rilancio dell’offerta turistica di quell’area, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Viareggio.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.

Art. 64

Contributi per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione ed educazione previsti dal programma regionale di sviluppo

1. La Regione eroga contributi per un ammontare massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di supportare e valorizzare progetti educativi e didattici, nonché la divulgazione e la diffusione di esperienze e buone pratiche sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi in materia di educazione ed istruzione previsti nel programma regionale di sviluppo (PRS), nel documento annuale di programmazione (DAP) e nel Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012/2015 (PIGI) in vigore, fino all’approvazione del nuovo PRS, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

2. I contributi sono concessi a istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie, enti locali territoriali, nonché ad associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, con finalità coerenti con gli obiettivi oggetto di contributo, nella misura massima del 60 per cento del costo complessivo dell’intervento, fino ad un massimo di euro 10.000,00.

3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi.

4. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro